

# Sanità, mai alle Asl i debiti Usl

La Corte costituzionale ha bocciato la legge della Regione Liguria che unificava gli stanziamenti, confondendo liquidazione e gestione

È incostituzionale «confondere» i debiti delle vecchie Usl con quelli delle nuove Asl. E per la prima volta la Consulta censura una legge regionale per violazione del principio sancito dalla riforma del 1992, che istituì le Aziende sanitarie locali. Che le Asl non dovessero assumere su di sé il peso delle passività né, in generale, le posizioni giuridiche delle vecchie Unità sanitarie locali è cosa nota fin dall'approvazione del decreto legislativo 502/1992, che segnò il cam-

bio di regime, poi confermata da una legge del '95 che accolse alle Regioni le «gestioni liquidatorie delle passività pregresse». Fatto di grande rilievo per i creditori. Ma nell'unico caso in cui aveva valutato una legge regionale (54/1994 della Basilicata) che pure faceva un po' di confusione nel distinguere i rapporti giuridici tra Usl e Asl, la Corte costituzionale (sentenza 89/2000) aveva salvato la norma, poiché conteneva «strumenti idonei ad attuare il principio secondo il

quale le aziende sanitarie dovevano iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni». Partendo dallo stesso principio i giudici hanno ora parzialmente cancellato la legge 26/2000 della Regione Liguria (sentenza 437/2005, depositata ieri). Norma incostituzionale, spiega la sentenza, perché prevede un unico stanziamento, sia per estinguere i debiti Usl che per ripianare quelli delle Asl, e non separa la contabilità delle due gestioni. **M.T.**